#### ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa:

Visti gli articoli 30 comma 1 lett. u e 30 comma 3 della legge 31 12 2012 n. 247;

Visto il regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 19 04 2013;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla regolamentazione delle modalità di accesso allo Sportello per il cittadino presso il Tribunale di Ragusa; adotta il seguente

#### REGOLAMENTO

## Art. 1 – Oggetto e Scopo

È istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa lo Sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e l'accesso al servizio della giustizia.

A questo fine verranno fornite informazioni stragiudiziali e procedimentali di base nelle seguenti materie: civile, penale, amministrativo, fallimentare, tributario, lavoro e previdenza.

È vietato rilasciare pareri scritti, prestare consulenze e fornire informazioni su giudizi pendenti o sull'operato di singoli professionisti.

#### Art. 2 – Informazioni e orientamento

Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- Sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- Sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- Sui diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- Sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore al fine di raggiungere una conciliazione.

Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- Sugli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- Sui tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge nonché sugli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
- Sulla difesa d'ufficio e sui requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello stato.

Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

- Sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera *n* della legge 31 12 2012 n. 247;
- Sui possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dell'esperimento di tali procedure.

#### Art. 3 – Beneficiari

Potranno accedere allo Sportello i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari nonché i rappresentanti di persone giuridiche.

E vietato accedere allo Sportello con l'uso di telecamere e/o apparecchi riproduttori di immagini e/o suoni.

I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia da interprete.

La richiesta di informazioni dovrà essere presentata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che comunicherà, anche telefonicamente, la data per l'incontro secondo il calendario predisposto dal Consiglio.

L'accesso allo sportello è gratuito.

# ART.4 – Professionisti iscritti

Potranno prestare il servizio presso lo Sportello tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Ragusa che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni, non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso, siano in regola con il pagamento del contributo annuale e con l'obbligo formativo.

Non possono prestare servizio presso lo Sportello i Consiglieri dell'Ordine, i membri del comitato pari opportunità, i consiglieri nazionali, i consiglieri della cassa previdenza e gli avvocati associati negli studi dei suddetti, i membri del Governo, del Parlamento, di giunte e/o consigli comunali, provinciali e regionali.

Sarà onere degli avvocati interessati presentare domanda dichiarando di accettare le norme del presente regolamento specificando i settori di attività da loro svolti e, a richiesta del Consiglio, dovranno comprovare l'attività svolta dagli stessi in tali settori.

Salvo giustificati motivi, l'attività dell'avvocato in favore del singolo beneficiario deve esaurirsi in una sola conferenza.

Le modalità di prestazione del servizio verranno rese note al pubblico attraverso il sito internet istituzionale dell'Ordine e/o con avvisi affissi nei locali dell'Ordine e/o con inserzioni su quotidiani locali.

## Art. 5 – Gratuità dello svolgimento dell'incarico

La prestazione del servizio allo Sportello è gratuita.

È vietato pertanto all'avvocato di ricevere da parte del beneficiario del servizio o da terzi denaro o altro tipo di compenso per l'attività prestata.

La prestazione del servizio comporterà per l'avvocato il riconoscimento di un credito formativo per ogni ora.

#### Art. 6 – Divieto di assumere incarichi

È vietato all'avvocato che presti servizio allo sportello assumere incarichi professionali dal beneficiario dell'informativa o da persone con lui conviventi o parenti sino al secondo grado.

Il divieto si estende anche ai colleghi associati e/o soci dello studio dell'avvocato, ai colleghi che esercitino la professione negli stessi locali dell'avvocato, al coniuge e ai parenti fino al secondo grado dell'avvocato che abbia prestato servizio allo Sportello. È altresì vietato all'avvocato che presti servizio allo Sportello indicare al beneficiario della prestazione il nome di colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

Presso il Consiglio dell'Ordine sarà tenuto, anche in forma telematica, un registro ove annotare a margine degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 del presente regolamento, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

### Art. 7 – Consenso al trattamento dei dati personali

Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà firmare il consenso al trattamento dati personali in conformità con la normativa sulla privacy (Decreto legislativo 196/2003).

# Art. 8 – Violazioni del regolamento

Il Consiglio, tramite il responsabile, vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento.

In caso di violazioni il Consiglio potrà escludere l'avvocato dall'elenco e, ove ravvisi ipotesi di illecito disciplinare, promuovere l'apertura del relativo procedimento.

Comporta esclusione dall'elenco: la mancata presenza, senza giustificato motivo, dell'avvocato nel turno assegnatogli; il rifiuto ingiustificato di prestare l'attività alla persona che accede al servizio; la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4,6 e 7 del presente regolamento.

# Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 17 ottobre 2013 entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ordine.

# Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di RAGUSA

Il /la	sottoscrit	to/a _					nat	o a
		il	residente/domiciliato in					Via
			Tel./emai	1				
codice	fiscale				quale	legale	rappresentante	di
			con	sede	in			Via
			partita iva					
Volendo	fruire dei	servizi e	spletati dallo Spo	ortello p	er il citta	dino istitu	ito presso il Con	siglio
dell'Ordin	ie degli Av	vocati di	Ragusa					
			DIG	CHIARA	<u> </u>			
di essere	stato preve	entivame	nte informato, ai	sensi e	per gli eff	etti di cui	all'art. 13 del D	. Lgs
196/2003,	che i d	lati pers	onali raccolti sa	aranno t	rattati, an	che con	strumenti inforn	natici,
		_	el procedimento p					ĺ
			-	ΓORIZZ	-			
l'Ordine d	degli Avvo	ocati di R	Ragusa all'utilizzo			del sotto	scritto in relazion	e alla
	e richiesta		guzu u u		- P			
-								
1148454 11_								
				Firma				
				1 IIIII				
sottoscritto	Avv				is	critto nell'	albo degli Avvoca	ti di
agusa al n								
			DIC	HIARA				
aver presta	ito servizio	in data		press	so lo sporte	llo per il cit	tadino in favore de	l sig.
							rnendo informazio	
								ento
provato dal	Consiglio d	lell'Ordine	e degli Avvocati di R	lagusa co	n delibera n	. 13del 17.:	10.2013.	
			Fi	rma				